

SENT.57/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Andrea Liberati, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in data 21 maggio 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza Velia Volpe, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20639** del registro di Segreteria, sul ricorso proposto dalla sig.ra OMISSIS, nata a omissis, C.F. omissis, residente in omissis, nella qualità di Amministratore di sostegno, in forza di autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di Chieti del omissis, del proprio figlio omissis nato a omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Di Tizio (C.F. DTZGLG75E28C632M), il quale indica ai fini delle comunicazioni telematiche l'indirizzo pec avvgianluigiditizio@pec.ordineavvocatichieti.it;

CONTRO

- l'I.N.P.S. Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante p.t., Direzione provinciale di Chieti, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Capannolo (codice fiscale: CPNMNL67E42A345R) Pec avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, elettivamente

domiciliato in L'Aquila in via dei giardini, n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorso in riassunzione

Con ricorso depositato in data 20 ottobre 2023, la signora omissis, in qualità di Amministratore di Sostegno del proprio figlio omissis, ha citato in giudizio l'INPS chiedendo che venisse accertato e dichiarato il diritto del figlio alla percezione della pensione ai superstiti a seguito del decesso del padre, omissis, e conseguentemente che l'INPS venisse condannato al pagamento del relativo emolumento.

Inizialmente, la causa era stata promossa davanti al Tribunale di Chieti – Sezione Lavoro. Tuttavia, con provvedimento emesso all'udienza del 2 ottobre 2023, il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia di competenza della Corte dei conti.

Riguardo ai fatti di causa la difesa espone che il signor omissis è figlio del signor omissis, il quale, pur non avendolo inizialmente riconosciuto, ha successivamente provveduto a tale riconoscimento come risulta dall'estratto di nascita allegato.

Il padre ha inoltre provveduto al mantenimento del figlio tramite il versamento mensile di € 300,00. omissis, titolare di pensione di vecchiaia INPS "Dipendenti Enti Locali" come attestato dalla C.U. 2021 allegata, è deceduto a Pescara in data omissis, come da

certificazione del Comune di omissis allegata.

Il signor omissis è affetto da una sindrome di branca autistica e non è in grado di provvedere ai propri interessi, risultando totalmente inabile al lavoro. Per tale ragione, in data 22 maggio 2019 è stato sottoposto ad Amministrazione di sostegno, con nomina della madre omissis, come da decreto del Tribunale di Chieti allegato.

Con domanda presentata all'INPS – sede di Chieti in data 19 aprile 2021 è stata richiesta la pensione ai superstiti ai sensi dell'art. 13 R.D. 636/1939, in qualità di figlio inabile del signor omissis.

L'INPS ha rigettato tale richiesta con provvedimento ricevuto il 23 settembre 2021, motivando che dalla documentazione fornita non risultava che il padre concorresse in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del figlio (cfr. circolare Inps n. 185 del 18 novembre 2015).

Avverso tale rigetto, in data 21 ottobre 2021, il signor omissis, tramite l'Amministratore di sostegno ha proposto ricorso al Comitato di Vigilanza Provinciale di Chieti, rappresentando che il padre aveva provveduto sino al decesso al suo mantenimento con versamenti mensili di € 300,00, producendo gli estratti conto degli ultimi sei anni rilasciati da Poste Italiane S.p.a. (allegati al presente ricorso), dove tali versamenti figurano costantemente con causale "donazione".

Con deliberazione n. 11 del 28 marzo 2022, mai comunicata all'istante ma appresa tramite il portale telematico del Patronato Labor, il Comitato Provinciale ha rigettato il ricorso. La motivazione addotta era che non era stata prodotta documentazione

comprovante l’effettiva destinazione della somma versata dal padre alle esigenze di sostentamento del figlio, il quale, inoltre, risultava titolare di prestazione pensionistica di INVCIV alla data del decesso del padre.

I motivi del ricorso in riassunzione si fondano sulla contestazione della decisione del Comitato Provinciale INPS ed in particolare si ribadisce che il versamento mensile di € 300,00 effettuato dal signor omissis a partire dal 2015, come dimostrato dagli estratti conto di Poste Italiane S.p.a. allegati, ha concretizzato una misura continuativa di sostentamento in favore del figlio, e che la causale "donazione" è irrilevante ai fini della sussistenza del mantenimento.

La difesa sottolinea che l'obbligo di mantenimento discende sia dall'art. 315 bis c.c. che dall'art. 30 della Costituzione. Evidenzia, inoltre, che la prestazione pensionistica di invalidità civile percepita dal signor omissis non costituisce fonte di reddito ostativa al riconoscimento della pensione ai superstiti.

A supporto cita la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 23058/2020) che ha chiarito come debbano considerarsi a carico, per i decessi successivi al 31 ottobre 2000, i figli maggiorenni inabili con un reddito non superiore a quello richiesto per il diritto alla pensione di invalido civile totale.

Richiama, inoltre, il riconoscimento dell’inabilità operato in sede di invalidità civile da parte dello stesso INPS e produce il provvedimento del Tribunale di Chieti in sede di procedimento per ADS, dove si attesta che il signor omissis, affetto da "autismo infantile in paziente

con ritardo dello sviluppo, epilessia in trattamento e gastrite cronica", non era in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi.

Infine, precisa che l'istante è stato ammesso al Patrocinio a spese dello Stato con provvedimento dell'Ordine degli Avvocati di Chieti del 13 febbraio 2023.

Nelle conclusioni chiede di accertare e dichiarare il diritto del signor omissis alla percezione della pensione ai superstiti di cui al R.D. 636/1939 a seguito del decesso del padre omissis.

Chiede inoltre la condanna dell'INPS al pagamento del relativo emolumento nella misura dovuta per legge, a partire dalla data in cui il diritto è maturato ovvero, in subordine, dalla data della domanda in sede amministrativa.

Richiede infine la vittoria di spese e competenze di giudizio, da liquidarsi con aumento del 30 per cento rispetto ai parametri generali ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, stante l'uso di collegamenti ipertestuali nel ricorso originario.

Il valore della causa viene dichiarato indeterminabile, indicando come scaglione di riferimento quello fino ad € 52.000.

2. La memoria di costituzione dell'Inps

In data 1° marzo 2024 si è costituito in giudizio l'INPS, che ha contestato integralmente il ricorso.

Nel merito, la difesa dell'Istituto si è articolata su due motivi principali.

In primo luogo, ha contestato la mancata dimostrazione del requisito

della "vivenza a carico" del genitore defunto al momento del decesso.

L'INPS ha sottolineato come, per costante giurisprudenza di merito e di legittimità, sia onere del ricorrente fornire una prova particolarmente rigorosa di tale requisito. A tal proposito, ha evidenziato che la ricorrente non ha né allegato, né provato la "vivenza a carico" nei termini prescritti dalla Suprema Corte.

L'INPS ha precisato che la "vivenza a carico" si verifica solo in presenza congiunta dello stato di bisogno del superstite, determinato dalla sua non autosufficienza economica, e del mantenimento abituale del superstite da parte del genitore deceduto al momento del decesso. Nel caso specifico, l'Istituto ha fatto notare che il sig. omissis non conviveva con il padre al momento del decesso. Quanto ai versamenti di 300 euro sul conto corrente postale della madre, amministratrice di sostegno, invocati dalla ricorrente, l'INPS ne ha evidenziato la genericità della causale ("donazione") e la non continuità (solo tre versamenti risultano dall'estratto conto prodotto sub doc. n. 8). L'Istituto ha inoltre dedotto la mancanza di un obbligo di mantenimento formalizzato dall'autorità giudiziaria o da un accordo scritto tra i genitori, e l'assenza di documentazione comprovante l'effettiva destinazione di tali somme al mantenimento del ricorrente.

L'INPS ha richiamato la sentenza n. 378/2018 della Seconda Sezione di Appello della Corte dei conti, che ha annullato una precedente pronuncia per mancata prova della vivenza a carico. In linea con la giurisprudenza di legittimità e l'articolo 85 del T.U. n. 1092 del 1973,

l'INPS ha ribadito che si considera a carico il figlio maggiorenne inabile quando il genitore forniva in modo totale o preponderante i necessari mezzi di sussistenza. L'Istituto ha citato diverse pronunce della Cassazione (n. 1979/1984, n. 15440/2004, n. 5008/1994, n. 11689/2005, n. 3678/2013, n. 11966/2015, n. 24517/2014, n. 14346/2016) per sottolineare la necessità di provare un mantenimento continuativo e almeno prevalente da parte del genitore.

L'INPS ha evidenziato come il requisito della "vivenza a carico" postuli sia la non autosufficienza economica/reddituale dell'orfano (da valutarsi secondo l'art. 14-septies della legge 33/1980), sia il pregresso mantenimento continuativo e abituale da parte del dante causa, ribadendo che l'onere della prova incombe sul ricorrente ex art. 2697 c.c.

L'Istituto ha richiamato anche l'art. 22 della legge 903/1965, applicabile anche alle pensioni pubbliche dal 1995, il quale prevede che gli orfani maggiorenni inabili si considerano a carico se il genitore provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa. L'INPS ha evidenziato come la ricorrente non abbia risposto ad una specifica richiesta di documentazione sulla prova del mantenimento datata 5 luglio 2021 (prod. n. 7).

In secondo luogo, l'INPS ha contestato la mancata dimostrazione del requisito sanitario dell'inabilità al lavoro alla data del decesso del genitore. L'Istituto ha evidenziato che la ricorrente si è limitata ad allegare una generica "totale inabilità al lavoro" e l'esistenza di una

procedura di Amministratore di Sostegno, senza fornire alcuna prova medica specifica.

L'Istituto ha precisato anche di non essersi pronunciato sullo stato inabilitante del sig. omissis al momento del decesso, ma solo sulla mancanza del requisito amministrativo della "vivenza a carico" e ha ricordato che l'inabilità va intesa come assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, condizione che deve sussistere al momento del decesso e che, nel caso specifico, non è stata verificata tramite una visita medica ad hoc.

L'INPS ha inoltre chiarito che l'eventuale riconoscimento di invalidità civile (ai sensi della legge 118/1971, cd. invalidità generica) non determina automaticamente il riconoscimento dell'inabilità ai fini della pensione di reversibilità, che deve essere valutata ai sensi della legge 222/1984 (cd. invalidità specifica). Pertanto, si è opposto all'espletamento di una CTU medica, ritenendola inutile e dispendiosa stante la mancata dimostrazione della vivenza a carico.

Per completezza, l'INPS ha eccepito l'improponibilità della domanda giudiziale per il periodo precedente la presentazione della domanda amministrativa (19 aprile 2021, prod. n. 1), citando diverse sentenze della Cassazione (n. 5149/2004, n. 11765/2004, n. 504/2010) e l'articolo 258 del D.P.R. n. 1092/73, secondo cui la prestazione può essere attribuita al più dal mese successivo alla presentazione della domanda (maggio 2021), e non prima.

In via subordinata e per scrupolo difensivo, l'INPS ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei anteriori alla domanda

amministrativa, ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. n. 295/39 e dell'art. 47 bis del D.P.R. n. 639/70.

Infine, l'INPS ha contestato la richiesta di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria, in virtù del divieto previsto dall'art. 22, comma 36 della L. n. 724/94 e dell'art. 16, comma 6, della L. n. 412/91.

L'INPS ha concluso chiedendo di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, non dimostrata la domanda, con ogni conseguenziale provvedimento sulle spese di lite.

3. La richiesta del parere medico legale

Con ordinanza del 18 marzo 2024 questa Sezione, in diversa composizione, ha chiesto parere medico al Collegio Medico Legale della difesa – Sezione Speciale presso la Corte dei conti in Roma (CML) in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento della pensione ai superstiti al figlio maggiorenne inabile e, più in particolare, la diagnosi delle infermità prospettate ai fini della sussistenza o meno del requisito dell'inabilità a proficuo lavoro, riservandosi di valutare successivamente il requisito economico.

In data 3 marzo 2025 è pervenuto parere medico legale definitivo che ha stabilito che il ricorrente risulta essere in una condizione di permanente ed assoluta inabilità a proficuo lavoro sia anteriormente che alla data della scomparsa del genitore (08/02/2021).

4. L'udienza del 21 maggio 2025

All'udienza pubblica del 21 maggio 2025 sono comparsi, come da

verbale, gli avv.ti Di Tizio per la parte ricorrente e Capannolo per l'Inps, che hanno confermato le conclusioni formulate in atti.

Esaurita così la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione. Considerato in

DIRITTO

5. La domanda attorea e le difese dell'Inps

Parte ricorrente chiede il riconoscimento della pensione ai superstiti di cui al R.D. 636/1939.

Dal codice della domanda depositata in atti, "VOCPDEL", si desume che si tratta di richiesta del beneficio pensionistico ex Inpdap relativo alle "Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico della Cassa pensioni lavoratori dipendenti Enti Locali (CPDEL)".

Tale domanda va interpretata quale richiesta di riconoscimento della pensione di reversibilità sul trattamento previdenziale spettante al *de cuius* ai sensi della normativa oggi vigente (artt. 82 ss. d.p.r. 1092/1973).

L'Inps contesta il requisito sanitario dell'inabilità al lavoro, il requisito della vivenza a carico, l'improponibilità della domanda giudiziale per il periodo precedente la presentazione della domanda amministrativa, la prescrizione e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.

6. Il requisito sanitario

Risulta accertato il requisito sanitario dell'inabilità totale al lavoro.

In base al parere medico legale definitivo del 3 marzo 2025, redatto

dalla Sezione Speciale (IV) del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti di Roma, in esecuzione all'ordinanza n. 7/2024 del Giudizio n. 20639, è stato accertato che il sig. omissis è affetto dal seguente complesso etiopatogenetico:

-autismo dell'età infantile a basso funzionamento in paziente con grave ritardo dello sviluppo psichico, condizione insorta intorno ai due anni e mezzo di vita, caratterizzata da problemi di comunicazione e interazione sociale, interessi ristretti e comportamenti ripetitivi, con un impatto significativo sulle capacità proattive e sulla funzionalità. Il ritardo psicosociale si manifesta con difficoltà nella comunicazione verbale e non verbale, interazioni sociali problematiche e interessi limitati;

-pregressi episodi di epilessia generalizzata in attuale remissione accessuale, comparsa all'età di cinque anni, ha rappresentato un importante pregiudizio per l'autonomia del soggetto, sebbene le crisi siano attualmente in remissione dopo sospensione della terapia farmacologica iniziata in età infantile;

-gastrite cronica in terapia sintomatica, patologia non considerata incrementale riguardo alla disabilità complessiva.

Il Collegio Medico Legale, dopo aver esaminato la documentazione e visitato il paziente, ha concluso che il sig. omissis si trovava in una condizione di permanente ed assoluta inabilità a proficuo lavoro sia anteriormente che alla data della scomparsa del padre (08/02/2021).

La valutazione, condivisa da questo Organo giudicante, si basa sul

grave quadro patologico, in particolare sull'autismo a basso funzionamento integrato da un ritardo dello sviluppo psicofisico, che compromette linguaggio, relazionalità e possibilità di integrazione sociale, rendendo il soggetto totalmente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa remunerativa e continuativa in grado di assicurargli idonei mezzi di sostentamento e un'esistenza libera e dignitosa. Tale condizione giustifica, del resto, la necessità di un amministratore di sostegno per gli atti quotidiani della vita.

Va quindi verificata la sussistenza del requisito economico.

7. Il requisito economico della vivenza a carico

L'art. 22 della legge 903/1965 dispone che gli orfani maggiorenni inabili si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

La "condizione economica" ex art. 85 TU n. 1092/1973 deve essere puntualmente documentata dall'istante, mediante l'allegazione di elementi fattuali e giuridici comprovanti il sostegno totalitario o quanto meno preponderante del dante causa. L'orfano maggiorenne deve fornire prova di trovarsi senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e che al suo mantenimento concorreva in modo efficiente il dante causa defunto.

Questi due elementi sono considerati entrambi necessari (cfr. Corte di Cass., 25 agosto 2006, n. 18520), ai sensi degli artt. 85 e 86 del T.U. n. 1092 del 1973.

L'onere della prova della "vivenza a carico", al pari del requisito

sanitario, incombe sul ricorrente, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c.

La condizione di non autosufficienza economica è soddisfatta qualora i superstiti non risultino percettori di un reddito superiore a quello previsto per la concessione della pensione agli invalidi civili, così come calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT (art. 24, l. 28 febbraio 1986, n. 41).

Quest'ultima disposizione, innovando l'art. 85, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973, ha richiamato gli artt. 12, l. 30 marzo 1971, n. 118 e 14-septies, l. 29 febbraio 1980, n. 33, nell'individuare il criterio di valutazione relativo ai figli inabili.

Anche la Circolare INPS n. 198 del 29 Novembre 2000 per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000 stabilisce che per l'accertamento della non autosufficienza economica del figlio maggiorenne inabile "deve essere adottato il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato" e che, per i figli inabili che si trovino in condizioni di non autosufficienza tali da necessitare di assistenza continua (titolari di indennità di accompagnamento), il suddetto limite di reddito deve essere aumentato dell'importo dell'indennità stessa.

Poiché l'interessato al beneficio risulta avere un reddito derivante da pensione di invalidità civile risulta rientrare nel limite di legge.

Non risulta del resto contestato dall'Inps che il richiedente non sia

percettore di reddito superiore a quello previsto per la concessione della pensione agli invalidi civili, al momento della morte del padre e all'attualità, così come calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT (art. 24, 1. 28 febbraio 1986, n. 41), stante del resto l'accertata totale incapacità lavorativa.

La Corte dei conti, sez. Lazio, 7 giugno 2003, n. 1208, ha affermato al riguardo che il requisito della nullatenenza non ha carattere permanente: esso, infatti, deve sussistere al momento del decesso del dante causa e può venire meno in seguito, con conseguente sospensione del trattamento fino a che non si riproduca nuovamente.

A tal fine, ai sensi dell'art. 86 del d.p.r. 1092/1973, è fatto obbligo agli interessati di comunicare la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori.

Mancando la convivenza, occorre inoltre verificare anche il mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa.

Sulla base della giurisprudenza citata (cfr. anche Cass. 1979/1984, Cass. Sez. lavoro, n. 15440/2004, Cass. nn. 5008/1994, 15440/2004, 11689/2005, 3678/2013, n. 11966/ 2015, n. 24517/ 2014 e n. 14346/2016), ai sensi degli artt. 85 e 86 TU 1092/73, è necessario verificare anche se il padre abbia provveduto in via continuativa e prevalente al mantenimento del richiedente quando era ancora in vita e alla data della sua morte, in quanto le condizioni reddituali dell'avente diritto integrano

un elemento necessario, ma non sufficiente da solo a ritenere perfezionato il requisito richiesto, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e dalla stessa Corte dei conti (v. anche sent. Terza App. n. 420/2017).

Il concetto di sostentamento implica un contributo che, pur non dovendo necessariamente garantire un tenore di vita elevato, deve essere idoneo a mantenere l'orfano, assicurandogli una condizione dignitosa. La continuità di tale apporto suggerisce la necessità che si fosse stabilito un livello di mantenimento su cui l'orfano faceva affidamento.

L'aggettivo "continuativa" qualifica la modalità del sostentamento, escludendo interventi sporadici, eccezionali o meramente saltuari. Esso denota una regolarità, una consuetudine, un impegno protratto nel tempo da parte del defunto, che si estende fino al momento del suo decesso. Tale continuità non implica necessariamente versamenti giornalieri o a scadenze fisse e predeterminate, ma piuttosto un modello di comportamento costante, una caratteristica stabile della realtà economica dell'orfano. La legge, utilizzando questo termine, intende tutelare quelle situazioni in cui il defunto aveva di fatto assunto una responsabilità a lungo termine per il benessere economico del figlio inabile, agendo come un pilastro essenziale e costante del suo supporto. La perdita di una tale figura giustifica l'intervento sostitutivo del sistema previdenziale.

Dall’allegato 8 depositato da parte ricorrente, diversamente da quanto sostenuto dall’Inps che afferma che sussisterebbero solo tre

versamenti, si evince la presenza di ben 66 bonifici di 300 € a decorrere dal mese di ottobre 2015 al mese di marzo 2021, uno al mese, indubbiamente indice di un rilevante contributo continuativo al mantenimento rispetto al reddito del dante causa.

Anche se la causale è indicata genericamente quale donazione, ritiene questo Organo giudicante che in considerazione del peculiare rapporto di genitorialità, che ha portato ad un riconoscimento solo tardivo della paternità, la somma sia in ogni caso da ricondurre alla volontà di mantenimento da parte del defunto signor omissis nei confronti del figlio, considerate anche le sue precarie condizioni di salute, e che tale aiuto economico integri il requisito richiesto dalla normativa in esame per la vivenza a carico, essendo analogo al mantenimento che viene riconosciuto in sede giudiziaria tenuto conto del reddito del dante causa in caso di affidamento dei figli.

Del resto, è lo stesso legislatore a prevedere che tale contributo possa essere aggiuntivo rispetto ad un reddito corrispondente al massimo ad una pensione di invalidità civile, con ciò escludendo che il contributo continuativo del genitore, per essere idoneo, debba essere l'unico di cui fluisca il figlio bisognoso.

Per quanto esposto si ritiene quindi sussistente anche il requisito economico.

8. La decorrenza della prestazione

L'Inps contesta la richiesta del beneficio per il periodo precedente la presentazione della domanda amministrativa.

Ai sensi dell'art. 160 comma 1 del dpr n.1092/73 "*In caso di morte*

del pensionato la direzione provinciale del tesoro, senza l'adozione di provvedimento formale, liquida lo pensione di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minorenni", mentre la pensione di reversibilità dei figli maggiorenni e inabili, come nella fattispecie, all'esame, è invece liquidata a domanda, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso art. 160 del DPR n.1092/73, secondo il quale "*Per gli altri aventi diritto la direzione provinciale del tesoro provvede su domanda degli interessati*"; in quest'ultimo caso, la decorrenza del relativo trattamento pensionistico di reversibilità è disciplinata dall'art. 191 del d.p.r. n.1092/73 rubricato "Decorrenza e durata dello pensione e degli assegni" il quale, al comma 3, espressamente prevede che: "*Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti*".

Pertanto, ai sensi dell'art. 191 del suddetto T.U, mentre la pensione di reversibilità in favore della vedova o degli orfani minorenni decorre dal giorno successivo a quello della morte del dante causa (secondo comma), per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, quale quella in favore dell'orfano maggiorenne inabile, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa (Sez. giur. Lazio 86/2015), mentre se è fatta prima del decorso del termine

annuale, la decorrenza resta fissata al giorno successivo a quello della morte del dante causa.

Poiché nel caso di specie il signor omissis è deceduto il giorno omissis, come da certificazione del Comune di Chieti, e, poiché la domanda è stata proposta in data 19 aprile 2021, la decorrenza va fissata il giorno successivo a quello della morte del dante causa, vale a dire a partire dal 9 febbraio 2021.

9. L'eccezione di prescrizione

Risulta infondata l'eccezione di prescrizione formulata dall'Inps stante l'assenza del decorso del termine quinquennale.

10. Il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione

La ritardata erogazione della prestazione previdenziale determina la decorrenza, in favore del pensionato, di interessi e rivalutazione monetaria, che sono dovuti per il solo fatto del mancato pagamento, alle singole scadenze, delle somme spettanti.

Va quindi accertato il diritto del beneficiario al riconoscimento degli arretrati oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002.

11. Le spese per il patrocinio

Alla soccombenza segue la condanna alle spese.

A tal riguardo vi è da dire che nulla è dovuto per le spese di giudizio,

stante la gratuità del giudizio pensionistico.

L'istante ha chiesto la refusione delle spese di lite ed è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato la sentenza che condanna quest'ultima alla rifusione degli onorari e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato ex art. 133 del D.P.R. 115/2002 (Cass. 4216/2020).

Per le spese di lite deve quindi essere condannato l'INPS a pagare le spese in favore dello Stato, se la parte sarà ammessa al patrocinio a spese dello Stato, o in favore della parte, se in caso contrario non sarà ammessa.

I compensi spettanti al difensore saranno di conseguenza liquidati con separato decreto previa presentazione di apposita istanza corredata di tutta la documentazione necessaria (istanza di liquidazione ex articoli 79, 82 e 83 TUSG, parcella analitica dettagliata ex dm 55/2014, copia della delibera di ammissione provvisoria rilasciata dal COA ed eventuali variazioni, dichiarazione ex articolo 85 TUSG di non aver percepito né chiesto di percepire compenso o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge per l'attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato, attestazione di iscrizione nell'elenco speciale dei difensori abilitati al PSS, documentazione reddituale aggiornata della parte ammessa e del suo nucleo familiare ex articoli 76, 79 e 136 TUSG, certificato di stato

di famiglia per la parte ammessa ex articolo 76 TUSG, eventuali dati per la fatturazione elettronica e per il pagamento, …), ad oggi non rinvenibile in atti, in applicazione degli artt. 82 e 130 del già menzionato D.P.R. n. 115/2002.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c.:

- accerta il diritto del sig. omissis al riconoscimento della pensione di reversibilità a seguito del decesso del padre omissis;

- condanna l'INPS al pagamento del relativo emolumento nella misura dovuta per legge, a partire dal 9 febbraio 2021, giorno successivo al decesso del genitore dante causa;

- condanna l'Inps al pagamento degli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- condanna INPS al pagamento delle spese secondo il successivo provvedimento che sarà emesso in ordine all'ammissione al gratuito patrocinio della parte ricorrente previa presentazione di apposita istanza corredata di tutta la documentazione necessaria.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025

Depositata in segreteria il 22/05/2025

Il giudice

(dott. Andrea Liberati)

f.to digitalmente